

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO

Sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice, tra i vari motivi dedotti, ritiene assorbente la censura relativa alla mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento in automatico.

La norma principale di riferimento è l'art. 142 C.d. S., la quale, al comma 7, prevede: *"per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi di percorso autostradali, come precisato dal Regolamento"*.

Tale norma prevede, quindi, la debita omologazione riferita a tutte le apparecchiature.

Diversamente è per il decreto dirigenziale ove si fa riferimento alla sola approvazione, consistente in una "dichiarazione" che non certifica affatto le qualità tecniche ed i riferimenti normativi previsti dall'art. 192 comma 2 e 7 Reg. C.d.S. che andrebbero, invece, verificati attraverso prove tecniche e di comparazione.

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015 nelle sue argomentazioni, anche se relative alla necessità della taratura, cita più volte l'art. 142 del C.d.S. proprio sulla circostanza che l'omologazione conferisce affidabilità alla prestazione dell'autovelox. In tal modo, gli interessi pubblici e privati, quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, trovano il giusto equilibrio con i valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed diritto di difesa del sanzionato.

Nello specifico, l'omologazione ministeriale rappresenta l'atto ministeriale attraverso cui il Ministero consente la riproduzione in serie del prototipo (appunto omologato) di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale. L'atto di omologazione – e non la mera approvazione – è dunque necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato.

A tal proposito, l'art. 192 co. 7 del regolamento del C.d.S. sancisce che *"su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante"*.

Ne consegue che il suddetto articolo riveste fondamentale importanza al fine di tenere distinte, per espressa previsione legislativa, la procedura per il conseguimento dell'omologazione da quella per l'approvazione, definite rispettivamente al comma 2) e comma 3).

Pertanto, nell'ipotesi in cui il regolamento del C.d.S. stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per dette apparecchiature, sarà possibile omologare le stesse, mentre quest'ultime saranno solo approvate, se possibile, utilizzando la procedura dettata dalla norma stessa per l'omologazione.

In virtù del predetto quadro normativo di sintesi, i due termini non sono affatto sinonimi ma sottendono procedure distinte, ognuna con una propria ratio operativa, stabilita dalla norma regolamentare stessa quale

fonte primaria (cfr. G.d.P. di Lodi sent. n.57/21, G.d.P. di Milano sent. n.6169/20, G.d.P. di Treviso sent. n.443/20).

D'altronde, la Determina dirigenziale non è equiparabile al Decreto Ministeriale di omologazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dal già citato art. 192 co. 7 del C.d.S.; mentre rimane immutabile il dettato legislativo per il quale per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate".

Quindi, alla luce di quanto sopra, l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento in automatico non risulta omologata e, pertanto, assorbita ogni altra eccezione, il ricorso trova accoglimento.

In considerazione delle circostanze del caso e vista la novità giurisprudenziale in materia, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace


- Accoglie l'opposizione di cui al ricorso;
- Annulla il provvedimento opposto;
- Dichiara compensate fra le parti le spese legali di causa.

Treviso, li 12/4/21

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Mariateresa Nugnes



 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
E. Casorate